



181

parziale, con gli interessi composti al 5%.

Il contratto di assicurazione prevede la durata di 25 anni; data però l'ampia facoltà di riscattare il contratto anche dopo un anno di assicurazione, il fatto che sia consentita la sola durata venticinquennale non costituisce alcun ostacolo ad accordare la garanzia di determinate somme al termine di periodi inferiori a 25 anni.

L'età dell'assicurato, alla data di stipulazione, non potrà superare, di regola, i 50 anni. È consentita tuttavia l'assicurazione su teste più avanzate, ma in tal caso l'Istituto liquiderà, ove si verifichi la morte dello assicurato, il valore di riscatto della polizza.

Opzione: È data facoltà all'assicurato, a scadenza, di convertire il capitale in una rendita annua vitalizia, pagabile a rate semestrali posticipate, secondo i coefficienti di cui alla tabella (allegata al verbale scritto a macchina).

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Attuariale e Statistica, sottopone quanto in essa contenuto all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole